

## **TI\_GERICHTE 35.2013.18 vom 8. Mai 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-05-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2013.18](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2013.18)

FR: TI\_GERICHTE 35.2013.18 du 8 mai 2013

IT: TI\_GERICHTE 35.2013.18 del 8 maggio 2013

### **Regeste**

Ammessa la denegata giustizia nel caso di un assicuratore che dopo oltre tre anni non aveva ancora rilasciato la decisione su opposizione. Denegata giustizia ammessa anche in relazione alla domanda di gratuito patrocinio in sede amministrativa

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

fasc. 3), rispetto a quello di cui é rimasto vittima RI 1 nel 1997. Non si vede pertanto come i postumi residuali dell'evento traumatico del novembre 2005 possano influenzare la valutazione delle prestazioni di lunga durata di pertinenza della CO 1. Del resto, in caso contrario - posto che l'esistenza dell'infortunio del novembre 2005 emergeva chiaramente già dal rapporto 6 luglio 2009 del dott. \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 88, p. 13), come pure dalla perizia SAM del 22 giugno 2009 (ricevuta in copia dalla CO 1 - cfr. doc. 86, p. 1 e 6) -, l'assicuratore convenuto avrebbe dovuto disporre adeguati accertamenti già a quel momento. In queste condizioni, pur tenendo conto che, in ossequio alla giurisprudenza federale menzionata al considerando 2.4., questa Corte deve limitarsi a un apprezzamento sommario della fattispecie e che un suo intervento si giustifica esclusivamente in caso di comportamento abusivo da parte dell'assicuratore, essa ravvede nel fatto di voler attendere gli esiti della perizia del dott. \_\_\_\_\_, un atteggiamento defatigatorio della CO 1, costitutivo di un diniego di giustizia ai danni dell'insorgente. In sede di osservazioni 29 aprile 2013, l'amministrazione rileva che, in caso di accoglimento del ricorso per denegata giustizia, essa "... sarebbe costretta a statuire la conferma della propria pregressa, avversata, decisione (doc. 6) con la conseguente più che probabile procedura d'impugnazione, risp. con un ulteriore importante perdita di tempo: ..." (doc. IX, p. 4s.). Al riguardo, il TCA si limita a osservare che la difesa degli interessi dell'assicurato spetta al suo patrocinatore, il quale, inoltrando il presente ricorso, ha certamente ponderato tutte le possibili implicazioni. 2.6. Secondo il ricorrente, l'assicuratore convenuto avrebbe commesso una denegata giustizia anche in relazione alla domanda di gratuito patrocinio (cfr. doc. I, p. 4). Dalle carte processuali emerge che, nel settembre 2011, l'avv. RA 1 ha postulato la concessione del gratuito patrocinio da parte dell'amministrazione (doc. 106). Nel corso del mese di novembre 2011, egli ha trasmesso alla CO 1 il "certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria", compilato in tutte le sue parti e vidimato dal Comune di residenza (\_\_\_\_\_, nonché la relativa documentazione tendente a comprovare il suo stato d'indigenza (cfr. doc. 109 + allegati). In data 18 novembre 2011, l'assicuratore ha chiesto al rappresentante di produrre "... il formulario verificato dall'autorità svizzera qui competente." (doc. 110). Con scritto del 19 dicembre 2011, l'avv. RA 1 ha comunicato alla CO 1 che il suo patrocinato "... risiede in \_\_\_\_\_, pertanto non vi é alcuna autorità svizzera che possa verificarne il contenuto. La circostanza é

risaputa da tutte le autorità giudiziarie svizzere.” (doc. 111). Il legale ha infine sollecitato l’evasione della domanda di gratuito patrocinio il 3 e il 10 ottobre 2012 (cfr. doc. 114 e 116). In sede di risposta di causa, l’amministrazione ha sollevato alcune “perplexità” circa il preteso stato d’indigenza dell’assicurato, suscitate dalla documentazione prodotta (cfr. doc. V, p. 7s.). Con le osservazioni del 29 aprile 2013, essa ha in particolare affermato che “... non possono essere ritenuti acquisiti gli estremi per il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria a favore del ricorrente.” (doc. IX, p. 5). Tutto ben considerato, anche su questo aspetto, il TCA ritiene che siano dati gli estremi per ammettere l’esistenza di un diniego di giustizia. In effetti, il fatto che la CO 1 consideri incompleta la documentazione prodotta dall’assicurato, il quale ha già dichiarato di essere impossibilitato a completarla nel senso auspicato dall’assicuratore (cfr. doc. 111), e quella prodotta comunque inattendibile, non l’autorizzava a procrastinare oltremodo l’emanazione della relativa decisione. In altri termini, se, per un motivo o per un altro, l’assicuratore ritiene inadempiti i presupposti per concedere a RI 1 il gratuito patrocinio, era suo dovere formalizzare il rifiuto con una decisione.

2.7. L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 4). Visto l’esito favorevole del ricorso, l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da parte della CO 1 di fr. 1'500 a titolo di ripetibili. Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d’oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.